

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2673

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ASQUINI, BALLAMAN, FLEGO, MOLGORA, FROSIO RONCALLI, CASTELLAZZI, BALOCCHI, ARRIGHINI, BALDI, BAMPO, BOSISSIO, COMINO, DEVECCHI, FOGLIATO, GHIROLDI, GILBERTI, PIERGIORGIO MARTINELLI, MAZZETTO, MENEGON, PROVERA, RODEGHIERO, RONCHI, ORESTE ROSSI, STICOTTI, STROILI

Nuove norme per la riorganizzazione del sistema fiscale

Presentata il 14 giugno 1995

COLLEGHI DEPUTATI! — La giungla fiscale che tuttora persiste nonostante i numerosi interventi semplificativi degli ultimi mesi, necessita di una corposa e organica riforma tecnica, che permetta una riorganizzazione e un riordino del sistema propedeutico alla vera riforma fiscale in ottica federale.

La riorganizzazione è costituita da sei fasi diverse, contemporanee ma distinte fra loro, con la sola eccezione dell'ultima che deve essere necessariamente successiva, in ordine temporale, alle altre cinque; in taluni casi ci si avvale dello strumento della delega governativa laddove la particolare tecnicità della materia lo consiglia. Questa riorganizzazione è poi costruita in modo da non creare disavanzi finanziari.

La prima di queste fasi riguarda la semplificazione di taluni adempimenti tri-

butari aziendali che sono particolarmente gravosi per i contribuenti e che non si ritengono utili per la lotta all'evasione fiscale: è il caso del libro cespiti, qualora esistano i dati dei beni ammortizzabili già nel libro mastro, del registro IVA in sospensione di imposta, mai istituito per legge ma diventato consuetudine, delle inutili differenze fra scontrini e ricevute fiscali, della bolla di accompagnamento che esiste, in Europa, solo in Italia creando confusioni e « furbizie » nelle compravendite comunitarie, e di alcuni inutili obblighi minori. Un punto determinante è poi dato dall'istituzione del cosiddetto « forlettone » che, applicando *ex ante* gli studi di settore, permetterebbe ai contribuenti minori, di evitare la parte delle scritture contabili in cambio di un leggero aumento sulle imposte previste. Sono anche rivisti

alcuni limiti di deducibilità che tendono a strozzare il mercato senza peraltro dare sensibili benefici all'erario.

La seconda fase è incentrata su una importante riforma della dichiarazione dei redditi: vengono introdotti principi di conflitto di interessi per quanto concerne le spese per l'abitazione e per la produzione del reddito. In particolare la deducibilità delle spese per l'abitazione è collegata ad un principio matematico tale da far ricadere sul contribuente evasore totale in materia immobiliare la mancata dichiarazione dei fabbricati e, grazie al trasferimento diretto agli enti locali del prelievo per gli immobili, anche l'eventuale comune che se non dovesse fare bene il suo compito di ente impositore, sarebbe penalizzato. Sono poi introdotti importantissimi principi nella gestione dei crediti d'imposta: la compensazione fra crediti e debiti nei confronti dello Stato o di altri soggetti impositori e un sistema drastico di velocizzazione dei rimborsi. Purtroppo tale normativa non è applicabile ai crediti pregressi in quanto genererebbe un disavanzo finanziario di relevantissime proporzioni: l'eredità che abbiamo e pesante ma in questo modo, pur smaltendo il pregresso con tempi ordinari, eliminiamo il presupposto per la protrazione negli anni di un fenomeno vergognoso quale il credito pluriennale forzoso del contribuente.

La terza fase della riorganizzazione è in materia sanzionatoria: non è più tollerabile la pessima abitudine del legislatore di inventare sanzioni *ad hoc* per diversi obblighi tributari in quanto l'intero sistema deve rifarsi ad una normativa applicabile alla generalità dei casi. Inoltre, in questo titolo della legge, e affrontato, in termini molto favorevoli al contribuente, il problema delle sanzioni minori, delle sanzioni per errori formali, delle sanzioni per errori dovuti ad interpretazioni difformi ed opinabili, e delle omissioni « senza colpa » (ad esempio: il mancato versamento delle imposte da parte di un soggetto appositamente delegato). Sono inoltre inseriti principi di deresponsabilizzazione del contribuente nei casi in cui è evidente la buona fede.

La quarta fase è sicuramente la più importante e innovativa dell'intera riorganizzazione del sistema tributario e introduce il concetto della responsabilità per i dipendenti dell'amministrazione finanziaria. La normativa è organizzata in modo tale da essere penalizzante per i dipendenti che effettuano errori (e provocano danni economici ai contribuenti), ed incentivante per coloro che hanno un comportamento esemplare. Al principio della responsabilità degli atti del personale, è anche collegato il principio della disponibilità (e competenza) del personale stesso nei casi in cui il contribuente chieda informazioni: e necessario, in questo caso, introdurre il diritto di interpello anche nella nostra normativa e rendere impegnativa e obbligatoria la risposta degli uffici imposte.

La quinta fase riguarda la riorganizzazione di taluni tributi e obblighi minori o locali: si sopprimono definitivamente gli obblighi riguardanti la soppressa tassa pesi e misure, si amplia la libertà dei comuni (a parità di gettito) in materia di ICI, TOSAP, ICIAP e TSR e si istituisce un sistema più comodo e di difficile elusione sulla esazione dei diritti su passaporti e patenti, e su altre concessioni governative: le concessioni dovranno essere pagate per intero e in un'unica soluzione all'emissione del documento e a ogni rinnovo previsto invece dell'attuale sistema con le marche da bollo che, spesso, sono ignorate in particolare in talune zone del nostro Stato. Rientra in questo capitolo anche una norma volta a sopprimere il cosiddetto « bollo auto », trasferendo la tassa sull'assicurazione. Sono anche inserite norme volte a riequilibrare il prelievo sul contributo al Servizio sanitario nazionale e norme interpretative in materia di contributi sulla prima casa e sull'arresto di attività. Importantissima l'ultima norma volta a eliminare la tassa di successione per ascendenti e discendenti in linea diretta e per il coniuge.

L'ultima fase è la vera e propria riorganizzazione tecnica: si tratta del riordino di tutte le norme vigenti e il loro inserimento in un unico « tomo » legislativo: il « Codice tributario ». Questa parte della riorganiz-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zazione non ha effetti diretti sui cittadini o sull'amministrazione ma è un grandissimo passo verso la semplificazione e la leggibilità delle norme tributarie. L'abrogazione delle infinite norme straordinarie e dei testi « unici » solo nel nome è infatti sicuramente di grande utilità per i cittadini ma soprattutto permette di gestire un sistema fiscale ordinato ripulito e pronto per essere riformato politicamente nelle sue linee istitutive.

Passiamo ora all'esame dell'articolato:

All'articolo 1 si sopprimono alcuni obblighi fiscali superflui, qualora i dati richiesti siano comunque già contenuti nelle altre scritture ufficiali: si tratta del libro dei cespiti ammortizzabili, del registro IVA in sospensione di imposta, dei libri di magazzino.

All'articolo 2 sono parificati scontrini e ricevute fiscali.

All'articolo 3 si riforma la materia delle bolle di accompagnamento in quanto « unica » in Europa. E pertanto previsto comunque l'uso di documenti di viaggio, ma privi di formalità, su carta libera, e da conservare esclusivamente per un breve periodo di tempo.

All'articolo 4 si modifica leggermente la TOSAP al fine di evitare dubbi interpretativi circa le superfici effettivamente tassabili; nello stesso articolo si rimedia inoltre alla solo parziale soppressione della tassa pesi e misure, eliminando le formalità tuttora in vigore.

All'articolo 5 si modificano alcune norme in materia di compravendita di veicoli: si elimina il limite di cilindrata per la deducibilità (limite, peraltro, facilmente eludibile) e si chiarisce che l'esenzione IVA per i beni acquisiti con indebitabilità dell'imposta permane anche nei passaggi di proprietà successivi.

L'articolo 6 è profondamente innovativo e prevede l'introduzione di un « forfettone » per le piccole imprese che optino, a inizio esercizio, per il pagamento delle imposte dirette anticipato e calcolato sulla base degli studi di settore. Tale forfettone libera da tutti gli obblighi contabili, con la sola esclusione di taluni adempimenti IVA.

È anche previsto un regime transitorio in attesa della esatta definizione dei coefficienti per gli studi di settore: il contribuente che opta per il « forfettone » deve fare riferimento alla dichiarazione dei redditi più alta fra le ultime cinque presentate, aumentando del cinque per cento l'importo calcolato.

L'articolo 7 contiene una sanatoria riguardante il pregresso inesatto adempimento agli obblighi contabili soppressi con la presente legge.

Anche l'articolo 8 è profondamente innovativo perché introduce in maniera rilevante il criterio del conflitto di interessi per quanto concerne il privato cittadino. In questo modo si vuole introdurre, in particolare con riguardo alle abitazioni, un meccanismo automatico di controllo tra colui il quale sostiene il costo e colui il quale produce un ricavo: chi sostiene il costo potrà dedurre dal reddito, in quota percentuale e con un tetto complessivo, la spesa sostenuta e documentata, obbligando in questo modo il percettore alla documentazione del rispettivo ricavo. Si ritiene, in questo modo, di realizzare un cospicuo recupero d'imposta in particolare in materia di redditi da affitto e da manutenzioni.

Gli articoli 9, 10 e 11 sono strettamente collegati fra loro ed al precedente articolo 8 e riguardano alcuni ulteriori criteri antielusivi in particolare in materia di ICI e di abusivismo edilizio. Il primo di questi tre articoli è incentrato sul reddito figurativo per immobile, reddito che è destinato a compensarsi con la deducibilità forfettaria di cui al precedente articolo. Grazie alla costruzione del meccanismo, però, applicando un *bonus* all'abitazione e un *malus* al contribuente, qualora l'abitazione non sia in regola con le normative tributarie viene a decadere il *bonus*, ed il contribuente con l'abitazione « irregolare » si trova addebitato il *malus*. Questo è un meccanismo tecnico per scovare e punire direttamente l'evasione. Si puntualizza che, in mancanza di indicazione del proprietario, la quota figurativa è applicata al possessore reale. L'articolo successivo, inoltre, introduce meccanismi, anche statistici, di controllo generale comunale del gettito

ICI, onde evitare che in taluni comuni il gettito medio sia palesemente difforme dalla media statale. In questo caso, qualora il gettito sia particolarmente difforme, la compensazione dei trasferimenti erariali opera comunque sulla base di un coefficiente fisso molto più basso del dato medio ma superiore al dato, difficilmente credibile, particolarmente difforme. E inoltre prevista l'applicazione esterna del versamento ICI (vedi « bollo auto »). Importantissimo il punto che prevede l'annessione al patrimonio dello Stato dell'immobile di cui non sia identificabile il proprietario. L'articolo 11 è di mera regolamentazione, tramite decreti ministeriali, dei meccanismi antielusivi.

L'articolo 12 introduce nuovi criteri compensativi fra debiti e crediti con la pubblica amministrazione al fine di evitare le spiacevoli situazioni di credito a lungo termine con debiti immediatamente esecutivi che ordinariamente colpiscono i contribuenti. Purtroppo, tale norma non è generalmente applicabile ai crediti pregressi in quanto creerebbe, a causa dell'eredità fiscale del nostro Stato, una mancanza di fondi di svariate decine di migliaia di miliardi.

All'articolo 13 si fissa il criterio dell'esecutività nei confronti dello Stato per quanto concerne i crediti d'imposta non rimborsati entro trenta giorni dalla richiesta documentata. Anche in questo caso valgono le considerazioni finali del precedente articolo.

All'articolo 14 si dà la possibilità, al Ministro delle finanze, dell'emissione di uno o più decreti al fine di meglio regolamentare gli adempimenti di cui al presente titolo.

All'articolo 15 si determinano i criteri generali per il nuovo sistema sanzionatorio.

All'articolo 16 si fissano, in maniera generale e progressiva, le sanzioni generali con importi fissi.

All'articolo 17 si fissano i criteri aggravanti generali per le sanzioni calcolate come all'articolo precedente.

All'articolo 18 si fissano i criteri attenuanti generali per le sanzioni di cui al-

l'articolo 16. In questo articolo si fissano altresì i criteri per il trasferimento delle sanzioni al soggetto che effettivamente compie l'atto scorretto, liberando, nel contempo, il contribuente in buona fede.

All'articolo 19 si fissano le sanzioni ridotte per gli adempimenti effettuati correttamente ma con ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge.

L'articolo 20 è dedicato alle sanzioni su errori formali. In linea di massima vige il criterio che l'errore formale non è sanzionabile, se è eliminato su richiesta dell'amministrazione. In ogni caso l'errore, anche non corretto su richiesta, è sanzionato in misura lieve.

All'articolo 21 si fissano ulteriori aggravanti per le evasioni totali e le omissioni di preceetti tributari annuali.

All'articolo 22 si dà la possibilità, al Ministro delle finanze, dell'emissione di uno o più decreti al fine di meglio regolamentare gli adempimenti di cui al presente titolo.

L'articolo 23 introduce il diritto di interpello formale nell'ordinamento tributario italiano.

All'articolo 24 si introduce il criterio della responsabilità per il personale. In questo modo si vuole creare un deterrente reale, e applicabile senza procedure difficili e costose, alle possibilità di noncuranza e negligenza del personale della pubblica amministrazione. Il meccanismo sanzionatorio introdotto non è mirato a contrastare gli eventi di corruzione o dolo, per i quali resta in vigore la precedente normativa, ma vuole responsabilizzare il personale nell'operato ordinario, tenuto conto che l'errore di un dipendente costa diverse centinaia di migliaia di lire al contribuente « innocente ». Le sanzioni sono di entità tale da non costituire preoccupazioni economiche, ma certamente introdurranno una maggiore attenzione e disponibilità nei rapporti fra amministrazione e contribuente.

L'articolo 25 è strettamente collegato con il precedente in quanto chiarisce che i proventi delle sanzioni comminate ai pubblici dipendenti costituiscono un apposito fondo di incentivi da distribuire ai dipen-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

denti più diligenti. Si istituisce così il doppio meccanismo di penalizzazioni ai negligenti e incentivi ai più capaci.

All'articolo 26 si dà la possibilità, al Ministro delle finanze, dell'emissione di uno o più decreti al fine di meglio regolamentare gli adempimenti di cui al presente titolo.

All'articolo 27 si stabiliscono normative per un più ampio potere di gestione, organizzazione e ripartizione ai comuni dei tributi locali. In questo caso si dà la possibilità ai comuni interessati, fermo restando il gettito complessivo del singolo tributo, di ridistribuire sulle singole categorie dei contribuenti le imposte secondo le direttive comunali.

Gli articoli 28 e 29 modificano, con lo stesso criterio, le tasse di concessione per la patente e per i passaporti: viene soppressa la tassa annuale e viene introdotta una unica tassa all'emissione o al rinnovo del documento. In questo modo, oltre a rendere più semplice il pagamento del tributo, si elimina la necessità dei controlli e l'enorme possibilità di evasione.

All'articolo 30 si riformano le modalità per la riscossione della tassa sugli autoveicoli, eliminando il pagamento presso gli uffici postali e introducendo una sorta di sostituto di imposta effettuato dalle compagnie di assicurazione. In questo modo si semplificano gli adempimenti per gli

utenti senza modificare la natura e il gettito del tributo.

All'articolo 31 si modifica la struttura della « tassa sulla salute » al fine di diminuire la pressione sulle fasce di contribuenti più deboli, recuperando il gettito sulle fasce di cittadini con reddito più elevato. Si evitano inoltre le possibilità di duplicazioni d'imposta in materia di assistenza sanitaria.

All'articolo 32 si chiarisce la non tassabilità dei contributi sulla prima casa e sui rimborsi per arresto di attività.

L'articolo 33 in materia di tassa di successione, sopprime il tributo per le eredità fra coniugi e per i discendenti e gli ascendenti in linea retta. La valutazione che è ha ispirato l'articolo è politica ed economica, al fine di evitare imposizioni fiscali per trasferimenti solo formali di beni. Il costo della modifica legislativa è molto limitato.

Con l'articolo 34 si dà delega al Governo per la riorganizzazione della legislazione in materia tributaria. L'obiettivo è quello di avere un codice tributario contenente tutte le normative ordinate e suddivise per materia, e contemporaneamente, sopprimere tutte le norme contenute nei numerosi decreti *una tantum* e testi unici. La riorganizzazione non ha alcun effetto sui contribuenti o sull'erario.

L'articolo 35 determina l'entrata in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

ART. 1.

*(Suppressione di adempimenti
contabili superflui).*

1. Qualora i dati contabili e di ammortamento relativi a beni pluriennali siano chiaramente desumibili da scritture contabili ufficiali, non sono obbligatori l'aggiornamento e la conservazione del libro dei cespiti ammortizzabili.

2. Ai fini della sospensione dell'imposta sul valore aggiunto, i benefici previsti dalla legge si applicano anche in mancanza di un apposito registro che esponga le fatture in regime di sospensione.

3. Ai fini degli adempimenti giornalieri previsti per la gestione del magazzino e di carico e scarico di materiali e dei beni, si considera sufficiente, senza alcuna ulteriore formalità, la conservazione, per il periodo previsto dalla legge, dei documenti di consegna, di trasporto e di lavorazione, qualora vi siano contenuti i dati previsti dalle norme riguardanti la contabilità del magazzino.

ART. 2.

(Parificazione fra scontrini e ricevute fiscali).

1. A tutti i fini contabili, fiscali e sanzionatori, lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale sono considerati equivalenti e l'emissione di uno qualunque dei due documenti è considerata comunque sufficiente, ai fini tributari, quale adempimento alle norme sull'emissione di documenti di certificazione fiscale dei corrispettivi.

ART. 3.

*(Riforma delle norme in materia
di documenti di accompagnamento
dei beni viaggianti).*

1. I documenti di accompagnamento dei beni viaggianti devono contenere, senza alcun requisito di forma e quale contenuto minimo, esclusivamente i nominativi e gli indirizzi dei luoghi di partenza e di destinazione della merce, la tipologia e la quantità dei beni trasportati, il giorno e l'ora di partenza e il nome del materiale trasportatore che sottoscrive il documento.

2. I documenti di cui al comma 1 devono essere redatti in almeno due copie, di cui una deve essere trattenuta dal soggetto che effettua la spedizione ed una dal trasportatore materiale.

3. L'obbligo di utilizzare carta precedentemente prenumerata da tipografie autorizzate è soppresso.

4. L'obbligo di tenuta e aggiornamento del registro di carico e scarico dei documenti di cui al comma 1 è soppresso.

5. A fini fiscali e civili, i documenti di accompagnamento di cui al comma 1 devono essere conservati sino all'avvenuta fatturazione della merce spedita, se trattasi di spedizione in conto vendita, ovvero sino al termine del conto visione o lavorazione, se trattasi di spedizione in conto visione o lavorazione, ovvero per i trenta giorni successivi il trasporto in tutti gli altri casi. Qualora il trasportatore materiale sia diverso dal soggetto spedente o destinatario della merce, e non abbia con essi vincolo di collaborazione lavorativa, è tenuto in ogni caso alla conservazione dei documenti esclusivamente per i trenta giorni successivi al trasporto.

ART. 4.

(Soppressioni di obblighi minori).

1. L'obbligo di vidimazione e verifica iniziale e annuale per gli strumenti di peso e misura è abrogato in tutti i casi in cui non sia previsto per legge, per tale vidima-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zione, il pagamento di un diritto ad un ente pubblico o allo Stato.

2. La tassa per l'occupazione del suolo e delle aree pubbliche (TOSAP) non è applicabile nei seguenti casi:

a) apertura di passo carraio per cui non sono previste speciali autorizzazioni o concessioni;

b) tende o terrazze spioventi su vetrine o ingressi privati o di esercizi commerciali;

c) allacciamenti a reti o condutture pubbliche o private sotterranee che non richiedono particolari requisiti di manutenzione,

d) parcheggi pubblici e privati.

ART. 5.

(Norme fiscali relative a regimi speciali).

1. Il limite di 2.000 cc per la deducibilità degli autoveicoli a benzina e di 2.500 cc per le autovetture a gasolio non si applica per gli autoveicoli acquistati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Il limite permane per le acquisizioni definitive di autovetture condotte in *leasing* dal soggetto acquirente da una data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

2. La cessioni di beni acquisiti in esenzione di imposta sul valore aggiunto (IVA) sono sempre effettuate senza applicazione dell'imposta e applicando la medesima esenzione dell'acquisto.

ART. 6.

(Forfetizzazione delle imposte sui redditi per taluni soggetti).

1. I contribuenti, diversi da lavoratori autonomi, professionisti e società diverse da quelle di capitali, che intendono preventivamente adeguarsi agli studi di settore previsti possono, in due rate entro il 15 aprile e il 15 ottobre di ogni anno, versare a titolo definitivo le imposte sui redditi per l'anno in corso calcolate se-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

condo l'adeguamento agli studi di settore, aumentate del cinque per cento.

2. I contribuenti che si adeguano a quanto previsto dal comma 1, sono tenuti, a fini fiscali e sanzionatori, ad aggiornare e conservare i soli registri IVA e i documenti direttamente connessi.

3. I contribuenti, diversi dalle società, che si adeguano a quanto previsto dal comma 1 sono tenuti, a tutti i fini, ad aggiornare e conservare i soli registri IVA e i documenti direttamente connessi.

4. Fino alla effettiva definizione degli studi di settore, il contribuente può ottenere i benefici previsti dal presente articolo versando, aumentante del cinque per cento, le imposte più alte fra quelle versate nei cinque esercizi precedenti. Per l'anno 1995 il versamento della prima rata è fissato congiuntamente alla seconda.

5. Il contribuente che opta per l'adeguamento del reddito, il versamento anticipato delle imposte e i benefici previsti dal presente articolo e tenuto comunque a corrispondere le imposte locali, ma è esonerato da tutti gli altri tributi erariali, con esclusione dell'IVA.

6. Le quote di ammortamento non detratte in seguito all'adeguamento alle disposizioni del presente articolo, non sono più deducibili negli esercizi successivi.

7. Gli eventuali incrementi di fatturato superiori al cinque per cento rispetto al precedente esercizio, se le imposte sono, in qualunque modo, calcolate secondo i benefici di cui al presente articolo, si riflettono in maniera percentuale sull'imposta da versare per l'esercizio successivo.

ART. 7.

(Sanzioni e irregolarità riguardanti gli obblighi contabili soppressi).

1. Non sono più comminabili sanzioni riguardanti errati adempimenti agli obblighi contabili previsti prima delle modifiche di cui agli articoli dall'1 al 4 e al comma 2 dell'articolo 5, anche se tali infrazioni riguardano periodi contabili precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2 I documenti contabili il cui obbligo di conservazione è stato ridotto o soppresso possono essere distrutti senza alcuna formalità conformemente ai nuovi obblighi vigenti.

3. Qualora sussistano infrazioni non ancora definite comminate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge ma riguardanti adempimenti soppressi dagli articoli dall'1 al 4 e dal comma 2 dell'articolo 5, ovvero modificati in senso più favorevole al contribuente, le infrazioni stesse, attualmente non più sanzionabili, possono essere definite versando il dieci per cento dell'importo richiesto, con un massimale complessivo di lire cinque milioni per il contribuente che si avvale di quanto previsto dal presente comma.

4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le procedure per avvalersi di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

CAPO II.

REVISIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI DI MASSA

ART. 8.

(Oneri deducibili).

1. Sono deducibili, oltre a quanto stabilito dal testo unico per le imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito delle persone fisiche gli oneri sostenuti dal contribuente e specificatamente documentati riguardanti:

a) le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'abitazione di residenza;

b) gli affitti sostenuti per l'abitazione di residenza;

c) gli affitti sostenuti per le abitazioni secondarie utilizzate per motivi di studio o lavoro;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

d) le spese sostenute per l'acquisto di un'autovettura, se destinata, anche parzialmente, a motivi lavorativi;

e) le spese sostenute per la manutenzione e l'uso delle autovetture di cui alla lettera *d*).

2. I costi sostenuti per i casi di cui al comma 1 sono deducibili anche se sostenuti da familiari a carico. I costi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono computati *pro quota* fra i residenti nell'abitazione. I costi di cui alla lettera *c)* del comma 1 sono computati *pro quota* fra gli utilizzatori dell'abitazione. I costi di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 1 sono computati *pro quota* fra gli intestatari dell'autoveicolo.

3. I costi di cui al comma 1 sono deducibili al cinquanta per cento per i casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, al trenta per cento per i casi di cui alla lettera *c)*, al quindici per cento all'anno, per i primi due anni, per i casi di cui alla lettera *d)*, al trenta per cento per i casi di cui alla lettera *e)*.

4. Le quote complessivamente dedotte per i casi di cui al comma 1 non possono, per i costi previsti da ciascuna singola lettera, superare rispettivamente, i seguenti limiti:

- a)* lire cinquecentomila;
- b)* lire tre milioni;
- c)* lire un milione e cinquecentomila;
- d)* lire un milione;
- e)* lire trecentomila.

5. Le quote complessivamente dedotte per i casi di cui al comma 1 lettera *a)*, si intendono, al minimo e anche in mancanza di documentazione, fissate in lire duecentocinquantomila. In ogni caso deve essere prodotta copia del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

6. Sono altresì deducibili gli interessi passivi sostenuti per la completa ristrutturazione o la costruzione dell'abitazione di residenza. Restano fermi i criteri ed i limiti vigenti ai fini della deducibilità degli interessi passivi riguardanti l'acquisto dell'abitazione.

ART. 9.

(Criteri antielusivi in materia di fabbricati e di spese connesse).

1. Ai proprietari dell'abitazione di residenza è computato un reddito figurativo pari a lire duecentocinquantamila per ogni abitante.

2. L'utilizzatore non proprietario residente o domiciliato in qualunque immobile è tenuto ad indicare il proprietario dell'immobile stesso in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In mancanza di indicazione del diverso proprietario la quota di reddito figurativo di cui al comma 1 è assegnata all'utilizzatore.

ART. 10.

(Criteri antielusivi in materia di ICI).

1. Ai fini del calcolo per la riduzione dei trasferimenti ai comuni in seguito all'esazione dell'ICI e del relativo computo del 4 per mille, va considerato il patrimonio immobiliare esistente qualora il numero medio di abitanti per immobile sia inferiore a cinque unità e il rapporto fra immobili abitativi e non abitativi sia inferiore a cinque; qualora gli indici citati siano superiori o uguali a cinque il valore del minore trasferimento deve essere pari al valore naturalmente calcolato moltiplicato per l'indice risultante e diviso per cinque.

2. Il Ministro delle finanze può disporre, con proprio decreto e per un periodo massimo di novanta giorni, l'esposizione, a carico del contribuente, delle ricevute di versamento ICI sull'accesso principale degli immobili assoggettati al tributo nei comuni in cui gli indici e i rapporti di cui al comma 1 siano superiori a 3,5.

3. Il decreto di cui al comma 2 deve essere reso pubblico almeno trenta giorni prima della sua esecutività e deve esserne data notizia ai residenti, per tramite del comune stesso, anche attraverso pubblica-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zione sui quotidiani locali almeno quindici giorni prima della sua esecutività.

4. Il mancato adempimento al disposto di cui al comma 2 determina gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 16 per tutti gli immobili di proprietà del soggetto proprietario dell'immobile.

5. Qualora, ai fini dell'applicazione del disposto del comma 4, il proprietario dell'immobile non sia identificabile e, entro un anno dal mancato adempimento di cui al comma 2, nessuno rivendichi formalmente, anche documentando la richiesta in *modo non rituale, la proprietà dell'immobile*, lo stesso è acquisito al patrimonio indisponibile della Stato.

ART. 11.

(Autorizzazione ministeriale).

1. Il Ministro delle finanze emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi a stabilire i criteri e le modalità tecniche di applicazione degli articoli 8, 9 e 10, al fine in particolare di:

a) predisporre tutti gli opportuni controlli al fine di evitare il fenomeno dell'evasione fiscale nel comparto immobiliare;

b) predisporre meccanismi volti a far emergere, al fine di eliminarlo, il fenomeno dell'abusivismo edilizio;

c) coinvolgere nelle responsabilità di esazione dei tributi immobiliari le giunte comunali

ART. 12.

(Compensazione complessiva fra debiti e crediti con enti pubblici).

1. I contribuenti possono compensare i crediti e i debiti riferibili agli stessi soggetti impositori.

2. I contribuenti possono compensare i crediti di IRPEF con i debiti relativi al contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale e viceversa.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3. Ai fini di cui al comma 1 è ammessa, con apposito accordo fra le parti e garanzia per l'ente impositore, la cessione di crediti d'imposta ad altri contribuenti.

4. Il disposto del presente articolo si applica ai soli crediti sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 13.

(Esecutività del credito d'imposta).

1. Nei casi in cui il contribuente sia a credito di imposte ovvero, in seguito a definizione di contenzioso tributario, risulti creditore in qualunque modo verso l'erario, può richiedere, su apposita modulistica, la definizione immediata del credito.

2. Per quanto concerne le imposte dirette, alla modulistica sono allegate le ricevute dei versamenti già effettuati ovvero le dichiarazioni dei sostituti di imposta. Per quanto concerne l'IVA, alla modulistica è allegata copia della dichiarazione annuale e della documentazione relativa alla fidejussione.

3. In mancanza della chiara e sufficiente documentazione richiesta, l'ufficio competente rifiuta la richiesta di rimborso immediato.

4. Qualora, entro trenta giorni, il credito verso l'erario non risulti definito, la copia del modulo di cui al comma 1, vistata per ricevuta di deposito, diviene titolo esecutivo a vista.

5. La procedura speciale per il rimborso di cui al presente articolo non si applica per i crediti antecedenti all'anno in corso.

ART. 14.

(Autorizzazione ministeriale).

1. Il Ministro delle finanze emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti al fine di stabilire i criteri e le modalità tecniche di applicazione degli articoli 12 e 13.

CAPO III.

RIFORMA DEL SISTEMA
SANZIONATORIO

ART. 15.

(Classificazione delle violazioni).

1. Le violazioni delle norme fiscali, salvo che il fatto non costituisca reato, sono suddivise nelle seguenti categorie:

a) violazioni di norme finanziarie che comportano solo un inadempimento formale;

b) violazioni dei termini temporali di adempimento di obblighi tributari;

c) violazioni di norme finanziarie che comportano una minore entrata per l'ente impositore;

d) violazioni di norme finanziarie che comportano evasione totale.

ART. 16.

(Sanzioni pecuniarie in misura fissa).

1. In tutti i casi di violazione delle normative tributarie, sia di tributi a destinazione erariale sia di tributi a destinazione locale, che concernono evasioni di tributi, si applicano le seguenti sanzioni:

a) per violazioni concernenti tributi evasi sino a lire trecentomila: lire centomila;

b) per violazioni, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, concernenti tributi evasi sino a lire un milione: lire quattrocentomila;

c) per violazioni, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)* concernenti tributi evasi sino a lire cinque milioni: lire due milioni cinquecentomila;

d) per violazioni, diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* concernenti tributi evasi sino a lire dieci milioni: lire sette milioni;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

e) per violazioni, diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d) concernenti tributi evasi sino a lire venti milioni: lire venti milioni;

f) per violazioni concernenti tributi evasi oltre lire venti milioni e sino a lire cinquanta milioni: una volta e mezza l'importo evaso;

g) per violazioni concernenti tributi evasi oltre lire cinquanta milioni: due volte l'importo evaso.

2. Le sanzioni sono destinate all'ente che è ordinariamente destinatario del tributo.

3. Sono comunque dovuti, eccetto i casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, gli interessi legali composti sull'importo originariamente dovuto.

ART. 17.

*(Sanzioni pecuniarie aggiuntive
in misura percentuale).*

1. Le sanzioni previste all'articolo 16 sono raddoppiate qualora siano compiute con il concorso doloso di uno o più addetti dell'ente impositore e si applicano, aggiuntivamente, anche ai medesimi componenti dell'ente che hanno concorso nella violazione.

2. Tutte le sanzioni tributarie, anche ricalcolate in base a riduzioni o aumenti, sono raddoppiate se non definite entro novanta giorni dalla loro notifica. In ogni caso, in sede di ricorso tributario, l'organo competente può riportare la sanzione all'importo iniziale o ad uno intermedio.

ART. 18.

*(Riduzione o trasferimento
delle sanzioni ordinarie).*

1. Qualora il contribuente abbia materialmente versato l'imposta ma il soggetto delegato a trasferirla all'erario abbia omissso il pagamento, le sanzioni si trasferiscono al soggetto delegato e il contri-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

biente resta debitore della sola imposta dovuta e degli interessi; restano in ogni caso applicabili le altre sanzioni e pene, nei confronti del soggetto delegato, per il caso in fattispecie. E inoltre in ogni caso fatta salva la possibilità, per il contribuente, di agire legalmente nei confronti del soggetto inizialmente delegato.

2. In deroga di quanto previsto al comma 1, qualora il contribuente abbia materialmente versato il dovuto presso un istituto deputato al trasferimento delle imposte all'erario, ma il soggetto delegato a trasferire le somme abbia omesso il pagamento, gli obblighi del contribuente per il tributo sono considerati trasferiti al soggetto delegato. In questo caso, una volta a conoscenza del fatto, l'ente destinatario del tributo sospende ogni richiesta nei confronti del contribuente e richiede al soggetto inizialmente delegato la corresponsione dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni precedentemente comminate al contribuente.

3. Sono sanzionabili una sola volta, per l'importo più elevato contestato, gli errori ripetuti ma riconducibili a una medesima errata interpretazione delle norme vigenti; in questo caso resta dovuta la sola imposta e gli interessi legali di cui al comma 3 dell'articolo 16.

ART. 19.

(Adempimenti effettuati fuori termine).

1. Qualora un versamento di un tributo sia ritardato, ma comunque effettuato prima della contestazione della violazione ed entro dodici mesi dalla scadenza naturale, le sanzioni applicabili sono pari a un quinto di quelle previste all'articolo 16, ma sono comunque richiesti gli interessi di mora nella forma prevista dal comma 3 del medesimo articolo 16.

2. Qualora una dichiarazione tributaria annuale, e depositata posteriormente alla scadenza prevista ma entro dodici mesi e prima della contestazione della violazione, le sanzioni applicabili per il solo ritardo di consegna sono quelle di cui alla lettera a)

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del comma 1 dell'articolo 16. La presente facilitazione non è applicabile qualora risulti contestuale un ritardo o un'evasione nel versamento dei tributi.

ART. 20.

(Sanzioni per errori formali).

1. Per gli errori o omissioni su precetti tributari cui non è direttamente o indirettamente collegata una omissione di versamento di tributi, non sono dovute sanzioni.

2. Non sono altresì dovute sanzioni in caso di versamenti di tributi a soggetti pubblici diversi da quelli previsti dalla legge purché competenti per territorio e normalmente destinatari di tributi.

3. Nei casi in cui un errore o una omissione su precetti tributari, pur non essendo direttamente collegato ad una omissione di versamento di tributi, può determinare, direttamente o indirettamente, un più difficoltoso operato dell'amministrazione finanziaria, la stessa può richiedere l'intervento del contribuente per sanare l'irregolarità. Il contribuente è tenuto, entro trenta giorni dall'avvenuta formale convocazione, ad adempiere all'obbligo richiesto ovvero, a sua scelta, a corrispondere, in misura definitiva la sanzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16. Ogni contribuente non può essere convocato o sanzionato per gli errori di cui al presente articolo, più di una volta per uno stesso documento.

4. Si applica in ogni caso il comma 1 qualora, nei casi di cui al comma 3, i dati richiesti siano già in possesso dell'amministrazione finanziaria.

5. In tutti i casi di irregolarità dei documenti di cui agli articoli 2 e 3 si applica la sanzione di cui al comma 1 dell'articolo 16; nei casi di omissione si applica la sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 16.

6. Indipendentemente da quanto previsto dai commi da 1 a 5 il mancato deposito di una dichiarazione tributaria annuale non è considerato semplice violazione formale.

ART. 21.

(Evasioni od omissioni totali).

1. L'occultamento, a fini fiscali, di una attività continuativa mirata a produrre reddito, determina il raddoppio delle sanzioni calcolate ai sensi della presente legge.

2. Il mancato deposito di una dichiarazione tributaria annuale comporta, ai soli fini della mancata consegna, una sanzione ai sensi della lettera *b)* comma 1 dell'articolo 16.

3. Qualora il contravventore sanzionato ai sensi del comma 2 non adempia all'obbligo precedentemente eluso entro trenta giorni dalla contestazione, la dichiarazione annuale è redatta d'ufficio e, indipendentemente dalla determinazione di ulteriori mancati adempimenti, il contribuente è ulteriormente sanzionato ai sensi della lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 16.

ART. 22.

(Decreto ministeriale organizzativo).

1. Il Ministro delle finanze emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti al fine di stabilire i criteri e le modalità tecniche di applicazione degli articoli del presente capo.

CAPO IV.

NORME PER LA DISCIPLINA
E LA RESPONSABILITÀ
DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI SUOI
COMPONENTI

ART. 23.

(Diritto di interpelllo).

1. Il contribuente che nutra dubbi interpretativi in materia fiscale può, esponendo

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

in maniera chiara il proprio caso, richiedere all'ufficio competente ovvero alla direzione regionale delle entrate, un'interpretazione scritta, proponendo nel contempo una propria risoluzione che sia palesemente infondato. La risposta dell'ufficio è vincolante per l'amministrazione.

2. L'ufficio, comunque, può richiedere entro trenta giorni dal ricevimento del quesito e per una sola volta, ulteriori informazioni al contribuente, specificando il motivo e la materia degli approfondimenti.

3. Qualora la risposta non pervenga entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta, ovvero della ulteriore documentazione di cui al comma 2, il contribuente può adeguarsi all'interpretazione da lui proposta ai sensi del comma 1, impegnando definitivamente l'amministrazione per il caso in fattispecie.

4. Non è in alcun caso consentito attenersi a risoluzioni proprie palesemente contrarie alle norme vigenti.

ART. 24.

(Responsabilità dell'amministrazione e del personale nei confronti dei contribuenti).

1. Nei casi di contenzioso tributario risolti in senso anche parzialmente favorevole al contribuente, in cui si evidenzia dolo o colpa grave del personale dell'amministrazione, l'amministrazione è tenuta a rimborsare il danno sostenuto, morale e materiale, al contribuente.

2. In tutti i casi, anche diversi da quelli di cui al comma 1, in cui il personale dell'amministrazione commetta degli errori o delle omissioni che determinino in maniera diretta o indiretta un danno ad uno o più specifici contribuenti, tutti i materiali responsabili sono tenuti a corrispondere all'amministrazione, mediante trattenuta sulla retribuzione, l'importo fisso di lire cinquantamila. L'importo, a titolo di penale aggiuntiva, non estingue eventuali ulteriori contestazioni o sanzioni previste dalla legge. Le trattenute di cui al

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

presente comma non possono superare, per un dipendente e nel mese, il decimo dello stipendio.

3. Il direttore regionale delle entrate ed i direttori degli uffici periferici che venissero in qualunque modo oggettivamente a conoscenza degli errori commessi dal personale dell'amministrazione dispongono, sentiti i dipendenti interessati, l'esecutività della sanzione di cui al comma 2 qualora non sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei fatti contestati.

4. L'elenco delle sanzioni comminate è pubblicato su base regionale e può essere consultato da chiunque presso la direzione regionale delle entrate ovvero presso le direzioni dei singoli uffici.

ART. 25.

*(Istituzione di un fondo premi
per il personale dell'amministrazione
tributaria).*

1. I proventi derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 24 costituiscono un fondo speciale regionale destinato al personale dell'amministrazione tributaria.

2. Al termine di ogni anno solare il fondo è distribuito, contemporaneamente alla retribuzione ordinaria, a tutti i dipendenti che non sono stati sottoposti a sanzioni ai sensi dell'articolo 24, ovvero, in mancanza, a coloro i quali sono stati sottoposti, in termini assoluti, al più basso numero di sanzioni.

ART. 26.

(Autorizzazione ministeriale e applicabilità).

1. Il Ministro delle finanze emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti al fine di stabilire i criteri e le modalità tecniche di applicazione degli articoli del presente capo.

2. Gli articoli 24 e 25 si applicano anche ai militari della Guardia di finanza impegnati in compiti di polizia tributaria.

CAPO V.

REVISIONE DI ALCUNI TRIBUTI
MINORI E LOCALI

ART. 27.

*(Norme per la determinazione delle aliquote
ICI, ICIAP, TOSAP e TSR).*

1. I comuni possono, in merito all'applicazione dell'ICI, dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP), della TOSAP e della TSR, con proprie delibere consiliari, stabilire riduzioni di imposte per talune categorie di contribuenti fino al cento per cento di quanto originariamente stabilito dalla legge, a condizione che sia effettuata compensazione, all'interno della medesima imposta, aumentando l'imposizione su altre categorie di contribuenti in misura non superiore al venticinque per cento di quanto originariamente stabilito dalla legge.

2. Le delibere riguardanti gli oggetti di cui al comma 1 devono essere divulgate anche mediante pubblicazione, sui quotidiani locali, con requisiti di particolare chiarezza per quanto concerne le categorie assoggettate agli aumenti e alle riduzioni di imposta, per i tre giorni successivi all'approvazione della delibera stessa.

3. Non sono applicabili le delibere di cui al comma 1 qualora i contribuenti penalizzati siano in numero superiore a cento volte il numero dei soggetti beneficiari.

ART. 28.

*(Modifica della disciplina
delle tasse sulle patenti).*

1. Le tasse annuali sulle patenti di abilitazione alla guida dei veicoli a motore e nautici sono soppresse.

2. Su ogni patente emessa o rinnovata è applicata la tassa di lire trecentocinquanta, qualora si tratti di documento vale-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

vole dieci anni, e di lire duecentocinquantomila in tutti gli altri casi.

3. I documenti di cui al comma 1 la cui validità è già in essere sono assoggettati al pagamento:

a) di lire centomila qualora la scadenza della validità sia successiva al 1996 e antecedente il 1998;

b) lire duecentomila qualora la scadenza della validità sia successiva al 1997 e antecedente 2001;

c) di lire trecentomila qualora la scadenza sia successiva al 2000.

4. Nei casi di cui al comma 3 il pagamento deve essere effettuato su apposito conto corrente postale entro il 29 febbraio 1996; in tutti gli altri casi il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta di emissione o rinnovo del documento di cui al comma 1.

5. Il presente articolo si applica esclusivamente ai documenti di abilitazione alla guida assoggettati al pagamento della tassa annuale.

6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa i dettagli tecnici per l'attuazione del presente articolo.

ART. 29.

*(Modifica della disciplina della
tassa sui passaporti).*

1. La tassa annuale sul passaporto è soppressa.

2. Su ogni passaporto emesso o rinnovato è applicata la tassa di lire duecentomila.

3. I documenti di cui al comma 1 la cui validità è già in essere sono assoggettati al pagamento di lire centomila.

4. Nei casi di cui al comma 3 il pagamento deve essere effettuato su apposito conto corrente postale entro il 31 dicembre 1995, in tutti gli altri casi il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla

richiesta di emissione o rinnovo del documento di cui al comma 1.

5. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa i dettagli tecnici per l'attuazione del presente articolo.

ART. 30.

*(Norme per l'esazione della
tassa sugli autoveicoli).*

1. L'esazione della tassa sugli autoveicoli è effettuata, per conto dell'erario, dalle compagnie di assicurazione che hanno in carico, ai fini della responsabilità civile, gli autoveicoli.

2. Le compagnie di assicurazione devono versare all'erario, entro le normali scadenze mensili per il versamento delle ritenute d'acconto, gli importi riscossi per conto degli enti pubblici interessati ai fini della tassa sulla proprietà degli autoveicoli.

3. Per gli autoveicoli nuovi, l'applicazione del presente articolo è contemporanea all'immatricolazione ed il periodo tassato è contestuale alle scadenze dell'assicurazione contro la responsabilità civile. Per gli autoveicoli già in circolazione, il contribuente dovrà versare alla compagnia di assicurazione, alla prima naturale scadenza della tassa di proprietà successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, il rateo della tassa di proprietà autoveicoli sino alla naturale scadenza dell'assicurazione contro la responsabilità civile. I successivi periodi tassati sono contestuali alle scadenze dell'assicurazione contro la responsabilità civile.

4. In caso di cessione o demolizione dell'autoveicolo e su richiesta dell'interessato, le compagnie di assicurazione sono autorizzate ad effettuare i rimborsi per i periodi non dovuti, compensando tali rimborsi in sede di versamento mensile di cui al comma 2.

5. Il Ministro delle finanze emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

decreti per fissare le procedure tecniche per l'attuazione del presente articolo, nonché l'eventuale rimborso dei costi di esazione sostenuti dalle compagnie assicuratrici.

6. Sono fatti salvi i meccanismi, vigenti a livello locale e a livello statale, per il calcolo della tassa sulla proprietà degli autoveicoli.

7. Gli autoveicoli privi di copertura assicurativa inutilizzati, sono assoggettati, comunque, al pagamento della tassa di cui al comma 1, da effettuarsi mediante versamento in conto corrente postale secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 5.

ART. 31.

(Modifica della « tassa sulla salute »).

1. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuto dai cittadini non mutuati è determinato nella misura del due per cento per i primi dieci milioni di reddito.

2. Il contributo di solidarietà per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale è dovuto sino al reddito di lire duecento milioni.

3. Al comma 8 dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, al primo periodo, le parole: « già assoggettati » sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « da pensione e per quelli già assoggettati a versamenti obbligatori in materia di copertura sanitaria in misura complessivamente non inferiore a quanto previsto per il contributo al Servizio sanitario nazionale ».

ART. 32.

(Interpretazioni in materia di contributi).

1. La deducibilità degli interessi sui mutui relativi all'acquisto della prima casa sussiste anche qualora il contribuente abbia ricevuto contributi sull'acquisto della medesima abitazione in qualsiasi forma e purché gli interessi siano stati materialmente versati all'istituto di credito.

2. Le norme relative ai premi per arresti definitivi, anche parziali, di attività economiche continuano a essere considerati rimborsi di danno e pertanto non determinano reddito reale ai fini fiscali.

ART. 33.

(Suppressione della tassa di successione per talune categorie).

1. La tassa di successione non è dovuta qualora l'erede sia discendente o ascendente in linea retta, ovvero coniuge del defunto.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 50 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro delle tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO VI.

**DELEGA PER LA RIORGANIZZAZIONE
LEGISLATIVA DEL SISTEMA TRIBUTA-
RIO E DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 34.

(Riorganizzazione delle norme tributarie vigenti).

1. Il Governo, e delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1996, un decreto legislativo volto a coordinare in un codice tributario le norme tributarie vigenti, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) non modificare gli effetti delle norme tributarie già in essere;

b) rinumerare e riorganizzare in libri e titoli tutte le leggi tributarie esistenti, all'interno del codice tributario;

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) prevedere in un apposito libro le sanzioni che, salvo deroghe esplicite, devono essere applicate alla generalità delle casistiche;

d) abrogare tutte le norme tributarie esistenti dalla data di entrata in vigore del codice tributario.

ART. 35.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

